



*Comune di Brivio*  
*Provincia di Lecco*



**ORDINANZA DELL'AREA TECNICA**  
**N. 4 del 11-08-2015**

(N.58 DEL 11-08-2015 reg. generale)

**OGGETTO: ORDINANZA PER IMMEDIATA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICOVERO PER CANI IN CONTRASTO CON IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE (P.G.T.) VIGENTE. IMMOBILE SITO IN BRIVIO VIA CASCINA MARIA N. 6**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**Richiamati i seguenti atti:**

- Propria Ordinanza n. 112 del 5/11/2010 ad oggetto: "Pensione per cani "La Cagnegatteria" di Meani Katia, sita in via Cascina Maria n. 6 a Brivio. Ordinanza di attuazione interventi contro l'inquinamento acustico";
- Verbale della Polizia Locale di contestazione n. 00000001/A/14 reg n. 000001/14 del 22/01/2014 per violazione dell'art. 122, co 1 lett J) in relazione all'art. 116, co 1 della L.R. 30/12/2009 n. 33 "Attività di pensionamento per cani senza la prescritta autorizzazione";
- Verbale di sopralluogo del 8/07/2014 presso la *struttura non autorizzata per l'attività di pensione/ricovero per cani*, dove è stata accertata da parte del personale appartenente al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico del Comune di Brivio la presenza, tra l'altro, di n. **29 cani** dei quali n. 25 di proprietà del sig. Carlo Cambianica, residente in Cisano Bergamasco (Bg) via Colombera di Sotto n. 16 già titolare della struttura "ricovero cani" denominata "4 zampe di Cambianica Carlo" e successiva contestazione della violazione;
- Verbale della Polizia Locale di contestazione n. 00000002/A/14 reg n.000009/14 del 31/07/2014 per violazione dell'art. 122, co 1 lett. J) in relazione all'art. 116, co 1 della L.R. 30/12/2009 n. 33 "Attività di pensionamento per cani senza la prescritta autorizzazione";
- Verbale di sopralluogo del 8/07/2015 presso la *struttura non autorizzata per l'attività di pensione/ricovero per cani*, dove è stata accertata da parte del personale appartenente al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico del Comune di Brivio la presenza, tra l'altro, di n. **20 cani** dei quali n. 16 di proprietà del sig. Carlo Cambianica, così come dichiarato dallo stesso;
- Avvio del procedimento amministrativo del 14/07/2015 prot. com.le n. 10060/MM ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i, notificato in data 22/07/2015 dal personale dell'ufficio messi del Comune di Cisano Bergamasco (Bg) ai comproprietari dell'immobile sigg. Cambianica Carlo e Pelucchi Iose Carla, residenti in Cisano Bergamasco (Bg) via Colombera di Sotto n. 16, per la **"Cessazione dell'attività di ricovero per cani in contrasto con il Piano di Governo del Territorio Comunale (P.G.T.) vigente. IMMOBILE SITO IN BRIVIO VIA CASCINA MARIA N. 6"**;

**Richiamati**, in particolare, gli artt. 4, 12 e 16 delle N.T.A. (RP04 del Piano delle Regole) del P.G.T. vigente, che classificano la maggior parte dell'area in questione e le strutture esistenti in **zona residenziale B3 "Tessuto a villini al centro dei lotti o a schiera"**, con le seguenti destinazioni:

La destinazione d'uso **principale** è la residenza, Gruppo funzionale Gf1 Residenza, che prevede:

Abitazioni:

Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi spazi di manovra, depositi di biciclette o carrozzine, cantine) nonché spazi ed attrezzature di uso collettivo inseriti negli edifici residenziali.



N. 466 REG. PUBBL.  
PUBBLICATO ALL'ALBO ON LINE  
dal 13/08/2015 al 28/08/2015  
INSCRIZIONE ALLA PUBBLICAZIONE



Sono comprese in questo Gruppo funzionale anche le attività professionali quando sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorativo, ed in generale gli uffici con SLP non superiore a mq 150.

Le destinazioni d'uso **compatibili** sono:

1. le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi (Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e del traffico della zona; **Gf 2.4 Attività artigianale di servizio:** sono comprese in questa categoria le attività artigianali di servizio alla casa ed alla persona ed in generale le attività artigianali che non richiedono fabbricati con tipologia propria o interamente dedicati all'attività stessa.
2. le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3):  
**Gf 3 Attività terziarie di produzione di servizi,** escluse le attività commerciali elencate nel Gruppo funzionale Gf 5. Sono comprese nel Gruppo funzionale Gf3 le seguenti attività:  
**Gf 3.1** Unità immobiliari aventi  $SLP \leq mq\ 150$ : sono considerate come presenze connaturate a tutte le zone del contesto urbano, e pertanto non sono assoggettate ad alcuna disposizione di esclusione, eccezion fatta per le aree agricole.  
**Gf 3.2** Medie attività: unità immobiliari aventi  $SLP >150$  e  $\leq 500$  mq  
**Gf 3.3** Grandi attività: unità immobiliari aventi  $SLP >500$  mq  
**Gf 3.4 Attività ricettive:**  
alberghi, residence e strutture ad essi assimilabili ove la permanenza degli utenti abbia carattere temporaneo e comporti la prestazione di servizi.  
Sono comprese in tale Gruppo funzionale le attività che hanno carattere di complementarietà con la funzione ricettiva, come la ristorazione e la convegnistica;
3. le attività di pubblico esercizio (Gruppo funzionale **Gf 4.1**): Bar, ristoranti e locali di intrattenimento e svago.
4. Le attività di commercio al dettaglio sono ammesse alle condizioni di cui all'art. 26.

Sono espressamente **escluse** le funzioni attinenti la produzione di beni (Gruppo funzionale Gf 2) ad eccezione dell'artigianato di servizio (Gf 2.4);

#### **Gruppo funzionale Gf 2 Settore secondario:**

##### **Attività di produzione di beni di tipo industriale o artigianale.**

Attività manifatturiere del settore secondario o a queste assimilabili. Rientrano in questa destinazione funzionale anche le residenze e gli uffici pertinenziali come di seguito specificato:

- Per le sottoclassi 2.1, 2.2 e 2.3, una SLP massima di mq 150 con destinazione residenziale, purché di superficie inferiore al 20% della superficie dell'unità produttiva, limitatamente alle attività che non comprendano lavorazioni classificate come insalubri di la classe di cui al DM 5 settembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

- Una SLP massima con destinazione a uffici, spazi espositivi per le merci di diretta produzione dell'unità locale o con essa affini pari al 30% della SLP oggetto dell'istanza di permesso di costruire. Dette superfici sono considerate a tutti gli effetti come parte integrante delle superfici destinate a produzione, e saranno gravate da vincolo pertinenziale esattamente identificato con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi presenta l'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo.

Sono comprese nel Gruppo funzionale Gf2 le seguenti attività:

##### **Gf 2.1 Attività industriali e artigianali:**

attività di produzione e trasformazione di beni, di carattere industriale e artigianale, svolte in fabbricati con tipologia e destinazione propria. Rientrano inoltre in questa categoria i laboratori di ricerca nonché gli spazi espositivi e di vendita dei beni prodotti dall'unità locale, in quanto compresi negli immobili che la costituiscono.

##### **Gf 2.2 Attività di magazzinaggio e autotrasporto:**

attività non direttamente connesse alla produzione delle merci, con esclusione di tutte le attività che comportino vendita diretta al pubblico delle merci immagazzinate.

##### **Gf 2.3 Attività logistica:**

attività specificamente destinata a movimentazione, immagazzinamento, deposito, conservazione, confezionamento e distribuzione di prodotti finiti destinati alla lavorazione e di merci destinate alla

distribuzione, ivi comprese le lavorazioni finali della logistica integrata, quali l'assemblaggio di parti finite, il confezionamento e l'imballaggio.

#### **Gf 2.4 Attività artigianale di servizio**

Sono comprese in questa categoria le attività artigianali di servizio alla casa ed alla persona ed in generale le attività artigianali che non richiedono fabbricati con tipologia propria o interamente dedicati all'attività stessa.

#### **Gf.2.5 Attività di commercio all'ingrosso**

come tali definite all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 114/98.

**Gf 2.6 Impianti di distribuzione del carburante per autotrazione** ed attività di servizio e vendita a questi connesse, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

**Richiamata** la nota presentata dal sig. Cambianica Carlo il 6/08/2015 al prot. com.le n. 0011314, a seguito di notifica dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo sopra indicato, con la quale si osserva:

- L'area oggetto di comunicazione non risulta esser in contrasto con il piano di governo del territorio, considerato che la suddetta attività è da ritenersi **compatibile** con la destinazione principale della zona;
- Una attività di tal genere non risulta esclusa dalle attività compatibili considerato che si può configurare anche come semplice attività di produzione di servizi e per tale ragione può essere confermata o assentita;
- In ipotesi di riconduzione sotto destinazione GF2 è comunque possibile confermare detta attività previa valutazione di previsione di impatto acustico (con parere favorevole da parte dell'ARPA oppure mediante autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune).

Peraltro, la suddetta area non sarebbe esclusa, ove necessaria, dalla possibilità di modifica di destinazione d'uso, generica prevista dall'art. 4.5 del Piano delle regole di PGT, ancor più se si considera che in origine detta area era destinata all'attività di allevamento di animali non destinati alla macellazione e su detti ambiti insisteva attività di pensionato per cani, assentita in origine.

Ad ogni modo, senza rinunciare a quanto sopra dedotto, per semplice ulteriore previsione, si segnala che la detenzione di animali da affezione può avere anche carattere temporaneo (art. 7 comma 3° Legge regionale vigente), condizione che non necessita di autorizzazione se viene svolta senza scopo di lucro, in locali e spazi idonei a tale attività ed in locali in uso di proprietà del detentore degli animali fino al limite di dieci animali, e con deroga in caso di comunicazione all'autorità amministrativa competente.

In ragione delle indicate motivazioni si chiede che il Comune **non disponga la cessazione** dell'attività di ricovero per cani sita in Brivio via Cascina Maria n. 6.

**Ritenute** non accoglibili le motivazioni comunicate dal sig. Cambianica Carlo il 6/08/2015 al prot. com.le n. 00113, per le seguenti motivazioni:

1. Il numero di cani presenti in data 8/07/2015 era pari a n. **20 unità** dei quali n. 16 di proprietà del sig. Carlo Cambianica, così come dichiarato dallo stesso e come risulta da verbale redatto in pari data; il numero dei cani presenti il 11/08/2015 è pari a n. **30 unità** dei quali n. 16 di proprietà del sig. Carlo Cambianica come risulta da verbale redatto in pari data, **in contrasto** con quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento regionale 5/05/2008 n. 2, prevede "Ferre restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 16/2006, non è soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. **Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende uguale o inferiore a dieci**".
2. L'attività in essere è **in contrasto** con il vigente Piano di Governo del Territorio Comunale (P.G.T.) vigente e relativi allegati, approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 30.03.2011, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del 03 Agosto 2011.
3. Il provvedimento di **diniego definitivo** all'apertura di nuova attività "pensione per animali" del 13/08/2012 prot. com.le n. 11078/VIII-4, era già stato emesso dal Responsabile dell'Area Vigilanza/Commercio del Comune di Brivio a seguito di istanza del 27/07/2012 prot. com.le n. 10391, per attività in contrasto con il Piano di Governo del Territorio Comunale vigente.

Vista la Legge 241/90 e ss.mm;

Viste le disposizioni della L.R. Lombardia 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. ed in particolare l'art. 116 della stessa e della L.R. Lombardia 20/07/2006 n. 16 e s.m.i;

Richiamato il D.M. 06.06.1967 pubblicato sulla G.U. n.159 (ora art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.L.gs. 42/2004) di apposizione del vincolo ambientale-paesistico all'intero territorio comunale di Brivio ed il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

Visto il piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con deliberazione consigliere n. 50 del 12/11/2008, esecutiva, che classifica l'area in oggetto in classe III Aree di tipo misto che prevede, tra l'altro: "... Rientrato in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici ..."

Visto il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e il vigente statuto comunale;

Richiamati il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e la L.R. 12/2005 e s.m.i.

Visto il Decreto Sindacale 3/2014;

## ORDINA

per i motivi sopra richiamati, ai sigg. **Cambianica Carlo e Pelucchi Iose Carla**, residenti in Cisano Bergamasco (Bg) via Colombera di Sotto n. 16:

- **L'IMMEDIATA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICOVERO PER CANI**, nell'immobile sito in Brivio via Cascina Maria n. 6, per le seguenti motivazioni:
  1. Il numero di cani presenti in data 8/07/2015 era pari a n. **20 unità** dei quali n. 16 di proprietà del sig. Carlo Cambianica, così come dichiarato dallo stesso; il numero dei cani presenti il 11/08/2015 è pari a n. **30 unità** dei quali n. 16 di proprietà del sig. Carlo Cambianica come risulta da verbale redatto in pari data, **in contrasto** con quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento Regionale 5/05/2008 n. 2, che prevede *"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 16/2006, non è soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende uguale o inferiore a dieci."*
  2. L'attività in essere è **in contrasto** con il vigente Piano di Governo del Territorio Comunale (P.G.T.) vigente e relativi allegati, approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 30.03.2011, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.31 del 03 Agosto 2011.
  3. Il provvedimento di **diniego definitivo** all'apertura di nuova attività *"pensione per animali"* del 13/08/2012 prot. com.le n. 11078/VIII-4, era già stato emesso dal Responsabile dell'Area Vigilanza/Commercio del Comune di Brivio a seguito di istanza del 27/07/2012 prot. com.le n. 10391, per attività in contrasto con il Piano di Governo del Territorio Comunale vigente.
- **ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI CONSECUTIVI, DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA** il rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento Regionale 5/05/2008 n. 2, che prevede *"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 16/2006, non è soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i*

locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende uguale o inferiore a dieci."

## AVVERTE

Che in caso di inottemperanza a quanto sopra disposto, si procederà nei modi e termini previsti dalla vigente normativa.

## DISPONE

1. la **notifica** della presente ordinanza ai sigg. **Cambianica Carlo e Pelucchi Iose Carla**, residenti in Cisano Bergamasco (Bg) via Colombera di Sotto n. 16.
2. l'**invio** di copia della medesima:
  - Al Comando di Polizia Locale Intercomunale per l'inoltro all'Autorità Giudiziaria;
  - Al Sindaco ed al Segretario del Comune di Brivio;
3. la **pubblicazione** della presente all'Albo Pretorio Comunale;

Si fa presente che avverso il presente Provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 gg dalla notifica dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale; in alternativa è possibile inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di notifica.

*Struttura:* Ufficio Tecnico comunale c/o Municipio di Brivio, via Vittorio Emanuele II°, n 22 piano 2°.

*Orario di apertura ufficio:* LUNEDI' 14.30-16.30, GIOVEDI' 9.00-12.30 o previo appuntamento.

*Responsabile del procedimento:* Geom. Marco Manzoni (tel. 039/5320114 int. 3).

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
MANZONI MARCO